

Sentenza n. 218 depositata il 20 ottobre 2017

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Supposta violazione **dell'art. 117, secondo comma, lett. s)**, della Costituzione

Remittente: Consiglio di Stato

Oggetto: **Art.7, comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n.10** (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale, a far data dal 31 luglio 2007, dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n.10, **nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km**

La questione di legittimità costituzionale **dell'art.7, comma 2**, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n.10 è stata sollevata dal Consiglio di Stato, giudice di fronte al quale, F.D.V ha ricorso in appello, dopo che il TAR Veneto, con sede a Venezia, ha emesso sentenza di rigetto del ricorso in primo grado verso gli atti del procedimento di approvazione di una variante, di circa 3,3 km di lunghezza, alla strada provinciale n.1 della Provincia di Belluno.

Per il giudice rimettente, la norma, sottoposta a scrutinio della Corte, stabilendo la procedura di valutazione di impatto ambientale soltanto per le strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri, si porrebbe in contrasto con l'art.23, comma 1, lettera c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), che prevede l'obbligo di verifica di impatto ambientale a prescindere dalle dimensioni dei progetti, pertanto, anche in riferimento a quelli di lunghezza inferiore ai 5 km.

Tale contrasto della norma regionale con quella statale di maggior tutela ambientale concretizzerebbe, in definitiva, un'invasione illegittima della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, in violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In sede di rimessione della questione, è stata anche evidenziata la rilevanza dell'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale, dalla quale discenderebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati da F.D.V, perché adottati senza la verifica di impatto ambientale, sulla base di una norma regionale costituzionalmente illegittima.

Entrando nel merito, la Corte - richiamando la propria giurisprudenza (sentenze 225 e 234 del 2009) che ascrive la valutazione dell'impatto ambientale alla tutela dell'ambiente, applicabile in modo uniforme, anche in attuazione di obblighi comunitari, su tutto il territorio nazionale - evidenzia la trasversalità della materia, sulla base della quale lo Stato ha potere di fissare il livello di tutela, mentre alle Regioni è consentito soltanto di prevedere un livello di tutela più elevato di quello dettato dallo Stato, non essendo a loro consentito di legiferare in peius.

Sulla base delle sopra riportate motivazioni, l'impugnata norma della Regione Veneto, non prevedendo l'obbligo di verifica di impatto ambientale per progetti riguardanti tratti di strada di lunghezza inferiore ai 5 km, sottrae illegittimamente alla tutela ambientale alcune opere, sulla base di arbitrarie considerazioni dimensionali.

La Corte ha, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, della legge n.10 del 1999, contrastante - in violazione dell'art.117, secondo comma, lett.s), della Costituzione - con la norma interposta contenuta nell'art.23, comma 1, lettera c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

La dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale decorre dal 31 luglio 2007, avendo il legislatore statale rinviato più volte l'entrata in vigore delle disposizioni di maggior tutela previste nel d.lgs. n.152 del 2006, fino ad arrivare, come definitivo posticipo, al 31 luglio 2007.